

2.^a Che si toglie assolutamente ogni emulazione ed ogni controllo fra i diversi consessi amministrativi, poichè se la stessa persona è amministratrice di due o più Opere pie soggette alla vigilanza del Consiglio comunale ed è contemporaneamente consigliere del Comune e della Provincia, è assurdo il pretendere che eserciti un'emulazione ed un controllo su sè stesso. Donde la conseguenza di certi panamini soffocati in famiglia e che qualche volta dissanguano le Opere pie. Siccome poi gli uomini che occupano quei seggi sono sempre gli stessi e costituiscono quasi una casta impenetrabile, così hanno vicendevole interesse a sostenersi e perdonarsi anche vicendevolmente quelle imperfezioni di coscienza che ciascuno porta nel disbrigo dei pubblici negozi.

3.^a Che resta assolutamente precluso ai giovani il mezzo di farsi avanti nella vita pubblica, la quale viene a cominciare per essi solo quando hanno già oltrepassata la maturità: cioè quando sono fatti incapaci a comprendere i tempi in cui vivono ed i bisogni delle persone che sono chiamati a reggere e ad amministrare.

Per tali considerazioni propone il seguente ordine del giorno:

Il Congresso fa voti che in una prossima riforma della legge sulle Opere pie sia aggiunto all'art. II il numero seguente:

« Sono esclusi dall'Amministrazione delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni di beneficenza coloro che fanno già parte di altre amministrazioni di pubblica beneficenza esistente nel Comune e finchè dura tale loro qualità. »

Il sig. Ing. **Viglino** di Intra rende omaggio allo spirito largamente liberale che ha ispirato le proposte del Relatore. Non è però in tutto d'accordo con lui, non ammette che gli stranieri abbiano il diritto di far parte dell'amministrazione delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni di beneficenza. La carica di amministratore è carica pubblica e la intende riservata ai cittadini italiani.

Quando si tratti di stranieri benemeriti con donazioni o fondazioni di nuove opere, allora ammette che abbiano il diritto di concorrere anche all'amministrazione delle istituzioni da essi fondate o beneficate, ma allora l'art. 5 della legge dà facoltà necessarie al raggiungimento dell'intento. Egli quindi presenta l'emendamento seguente alla prima proposta del Relatore:

Si dichiarì nella legge che anche gli stranieri residenti nel Regno possono far parte delle Amministrazioni di beneficenza nei casi contemplati dai capoversi dell'art. 5 della legge stessa.